PROVVEDIMENTI URGENTI PER LE ATTIVITA' MUSICALI E CINEMATOGRAFICI

# Art. 3

Entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del turismo e dello spettacolo istituira' con proprio decreto una commissione avente il compito di proporre modifiche agli articoli 4 e 19 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, al fine di realizzare la migliore tutela degli interessi professionali degli interpreti italiani. La commissione - che dovra' ultimare i suoi lavori entro due mesi dalla data di costituzione - e' composta da rappresentanti delle Amministrazioni del turismo e dello spettacolo, del lavoro e della previdenza sociale e di grazia e giustizia, nonche' da rappresentanti dell'industria cinematografica, degli attori, degli autori, dei critici cinematografici e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dello spettacolo. La commissione sara' integrata con esperti nominati dal Ministro del turismo e dello spettacolo in numero non superiore a cinque.

Versione in vigore dal 29 maggio 1979, non più in vigore dal 28 luglio 1979 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Provvedimenti urgenti per le attivita' musicali e cinematografici |
| Estremi | Decreto-legge 26 maggio 1979, n. 152 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 28 maggio 1979 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimenti-urgenti-per-le-attivita-musicali-e-cinematografici/art-3/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it